

IN BREVE n. 052-2014
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

Un Felice 2015

Marco Perelli Ercolini



ENPAM - 2015 IL CONTRIBUTO DI MATERNITA'

Sale da 43,50 a 44,00 euro pro-capite il contributo di maternità cui sono tenuti tutti i laureati in medicina e odontoiatria iscritti all'albo professionale, dalla data di iscrizione sino al pensionamento, sia uomini che donne, anche se titolari di altra copertura all'indennità di maternità (es.ospedalieri).

ANTICORRUZIONE e ORDINI PROFESSIONALI

Il Tar del Lazio non ha accolto la richiesta di sospensione del provvedimento "anticorruzione" e, pertanto, operativo dal 1 gennaio 2015, i Consigli degli Ordini e del Collegi professionali (Organi di indirizzo politico) debbono rispettare le norme sulla trasparenza (DLgs 33/2013) e rendere noti redditi e patrimoni, curriculum, compensi legati alla carica e altri incarichi pubblici, le regole su inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi e tutti gli adempimenti collegati.

Il 14 gennaio 2015 è però fissata l'udienza per il giudizio di merito, ma nel frattempo ?.....

Vedi BREVIA 44 e 47 e documento 176

730 PRECOMPILATO - PIU' PIATTAFORME PER SCARICARLO ?

Le molte proteste sulle complicazioni per l'acquisizione del modello precompilato del 730, hanno indotto l'Agenzia delle Entrate a prevedere altre possibilità di accesso: in primis sarà possibile scaricarlo anche attraverso l'Inps con la relativa password. Ne sono allo studio altre.

Altra novità, in presenza di anomalie le informazioni non saranno inserite nel precompilato, ma evidenziate in foglio introduttivo a parte, onde il contribuente ne possa analizzare la regolarità (direttamente o tramite l'intermediario) e decidere se confermare o meno i dati riportati con o senza eventuali correzioni e/o integrazioni nel precompilato.

DAL 2016 ETA' PENSIONABILE +4 MESI

Il 16 dicembre è stato firmato dai ministri del Lavoro e dell'Economia il decreto (in corso di pubblicazione sulla G.U.) che a partire dal 1 gennaio 2016 aumenta l'età pensionabile di 4 mesi per le maggiori speranze di vita (aumento dell'accesso alla pensione agganciato alla probabilità di vita e di morte: se la probabilità cresce, anche l'età del pensionamento si allontana di pari misura.

- i lavoratori uomini e le donne del settore pubblico attualmente vanno in pensione a 66 anni e 3 mesi; dal 1 gennaio 2016 andranno a 66 anni e 7 mesi
- le lavoratrici del settore privato attualmente vanno in pensione a 63 anni e 9 mesi; dal 1 gennaio 2016 andranno in pensione a 65anni e 7 mesi;
- le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti e parasubordinate) oggi vanno in pensione a 64 anni e 9 mesi; dal 1 gennaio 2016 andranno a 66 anni e 1 mese.

Il prossimo aggiornamento, salvo diversi provvedimenti, sarà per il 2019 quindi dal 2021 i provvedimenti di adeguamento alle maggiori speranze di vita avranno una cadenza biennale.

INFORTUNI IN ITINERE - OK A CHI PORTA I FIGLI A SCUOLA

L'Inail con circolare 62/2014, contrariamente ai precedenti orientamenti, data l'evoluzione giurisprudenziale, cambia indirizzo sul riconoscimento dell'infortunio in itinere del lavoratore che durante il tragitto casa-lavoro devia il tragitto per necessità familiare di portare il figlio a scuola, escludendo la tutela in caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessitata.

Al fine del riconoscimento va provata la necessità del mezzo privato e, in particolare, sarà necessario comprovare determinate circostanze quali l'età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l'obbligo familiare di assistenza al figlio: si ravviserebbe così un collegamento finalistico e necessitato tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

IN ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n. 62 del 18.12.2014 (documento 198)

IPS o TFR SECONDO L'ASSUNZIONE, MA TUTTI PAGANO (mpe)

Dopo il provvedimento Fornero del «tutti a TFR» (peraltro poi revocato dal Governo per i costi quando la Corte Costituzionale sentenziò che nessun contributo è dovuto per il Tfr essendo tutto a carico del datore di lavoro) sembrava sanarsi il vulnus di un trattamento, apparentemente poco corretto, nel pubblico impiego degli assunti dopo il 2000 se a tempo indeterminato e dal 30 maggio 2000 se a tempo determinato, che pur essendo a Tfr continuano ad avere una trattenuta come i loro colleghi assunti antecedentemente e pertanto a indennità premio di servizio (Ips detta anche Tfr-trattamento di fine servizio), notoriamente e da tutti riconosciuta più favorevole dal Tfr.

La trattenuta prevista dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 20.12.1999 (che ha il sapore di un balzello vero e proprio) è motivata "per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali", giustificazione un poco capziosa visto che la prestazione economica del Tfr è nettamente più sfavorevole di quella dell' Ips. In altri termini: non potendo fare una trattenuta contributiva, viene operata una trattenute retributiva equivalente!... è una questione per far cassa!...

In data 10 dicembre 2014 il Ministero dell'economia, facendo riferimento alla sentenza 244/2014 della Corte Costituzionale, è intervenuto col messaggio 153/2014 dichiarando che la trattenuta in busta paga del 2,5% ai fini dell'indennità premio di servizio (prestazione sorta come premio assicurativo previdenziale su base mutualistica per ovviare al gap tra ultima retribuzione e primo rateo di pensione pagato un tempo con ritardi di mesi e talora di anni, originariamente era erogata solo terminata l'attività lavorativa andando in pensione di anzianità o di vecchiaia) è legittima e non crea disparità di trattamento rispetto a coloro che sono a Tfr, non solo perché prevista dalla normativa, ma anche perché prevede un trattamento economico migliore rispetto a quello del Tfr, giusto quindi il maggior esborso da parte del lavoratore, partecipando al suo finanziamento. Riguardo invece al diverso trattamento e alla continuazione della contribuzione degli assunti con previsione a fine servizio del Tfr con molti arzigogoli spiega la modalità, ma dà ben poche giustificazioni.

In particolare, la sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale che chiaramente dichiarava illegittimo il mantenimento del prelievo del 2,50% in seguito al passaggio dal Tfs (indennità premio di servizio) al Tfr, a maggior ragione andrebbe ad incidere, essendo a posteriori del decreto 20 dicembre 1999, sull'illegittimità della trattenuta economica di coloro che sono stati assunti con previdenza a fine lavoro del Tfr e la giustificazione, data a suo tempo dall'Inpdap di un diverso tipo rapporto di lavoro verso il privatistico, lascia a dir poco molto perplessi.

La domanda che ci si pone è semplice: *perché se ho un altro tipo di prestazione, peraltro economicamente inferiore (che per legge prevede tutta a carico del datore di lavoro), debbo continuare a versare un terzo dei contributi? Se, come detto, la trattenuta del 2,5% trova giustificazione per una miglior prestazione coll' Ips, perché la debbo pagare se sono col Tfr che non prevede la giustificante miglior prestazione?*

Pochi lavoratori ne sono al corrente, ma appena se ne accorgeranno niente di più facile di un ennesimo contenzioso di massa. Un precedente ci sarebbe già (tribunale di Treviso 99/2014), ma ha valenza solo per i ricorrenti. In precedenza il Giudice del Lavoro di Belluno, su ricorso patrocinato da Gilda Unams, aveva emesso un decreto ingiuntivo con provvisoria esecutività per la restituzione della ritenuta a una dipendente, mentre, a seguito di procedura ordinaria, il Tribunale di Roma a novembre 2013 aveva ordinato la restituzione della trattenuta in questione ad alcuni ricorrenti per così dire "speciali" (dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai quali era stato applicato il regime di Tfr, proprio del settore privato, ma con la decurtazione del 2,5 per cento).

Infine una ultima precisazione: il decreto del Consiglio dei ministri del 20.12.1999 avrebbe copertura legislativa, ma, attenzione, verosimilmente solo per la questione di trasformabilità del Tfs a Tfr per coloro che optano per la previdenza complementare e conseguentemente non potrebbe travalicare in materia di trattenute e perequazioni retributive, cosa invece fatta dall'Inpdap con la circolare 30/2002 e allora? Anief (Associazione sindacale professionale dei dirigenti scolastici aderente alla Confedir) sta già indirizzando i suoi iscritti alla messa in mora e diffida onde non perdere diritti per la prescrizione e sta studiando le carte per aprire un contenzioso legale.

IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 244 del 30.10.2014

(documento 199)

MINISTERO ECON. Messaggio n. 153 del 10.12.2014

(documento 200)

Indennità premio di servizio (Tfs oppure Ips)

Per il premio di servizio, pagato in parte dal lavoratore (2,50 per cento) e in parte dal datore di lavoro (3,60 per cento), spetta invece al lavoratore un quindicesimo dell'80 per cento delle voci fisse e continuative della retribuzione degli ultimi 12 mesi per ogni anno di servizio effettivo o riscattato. Da questo imponibile vanno detratte le ritenute fiscali con un abbuono di € 308,87 per ogni anno utile al calcolo del premio di servizio e lo sgravio dall'imponibile delle somme in relazione ai contributi versati e cioè di 40,98 per cento.

Trattamento di fine rapporto (Tfr)

Per il trattamento di fine rapporto è previsto un accantonamento pari alla retribuzione annua (per ciascun anno di servizio o frazione di anno) divisa per 13,5, pagato interamente dal datore di lavoro.

Per i lavoratori pubblici l'aliquota di computo è del 6,91 per cento cioè uno 0,50 per cento in meno rispetto a quella dei lavoratori privati (7,41 %) che hanno compresa la contribuzione a loro carico destinata al fondo di garanzia per il Tfr istituito presso l'INPS.

Per il pubblico dipendente la retribuzione utile contiene le stesse voci prese a calcolo del premio di servizio (ogni ulteriore modifica dovrà essere prevista nella contrattazione di comparto).

Le quote accantonate, con esclusione della quota maturata nell'anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con la applicazione di un tasso costituito dall'1,5 % fisso più il 75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Dalle somme accantonate, figurativamente dall'INPDAP, viene scomputata annualmente l'imposta sostitutiva nella misura dell'11% sui rendimenti cioè sulle rivalutazioni operate (decreto legislativo 47/2000 e 168/2001). Il Tfr sarebbe quindi assoggettato ai fini fiscali per la sola quota capitale senza la pregressa riduzione di euro 309,87 (600mila lire) per ogni anno.

DALLA LEGGE DI STABILITA' 2015

- **Casse di previdenza e Fondi pensione**

Aumenta il prelievo fiscale sui rendimenti finanziari per le Casse dei liberi professionisti dal 20 al 26% e per i Fondi pensione dall'11,5 al 20%. E' previsto un credito di imposta per gli investimenti in titoli che finanziano opere strutturali.

- **Ecoincentivi auto**

Stop nel 2015 agli incentivi per l'acquisto di veicoli ecologici (legge 83/2012).

- **Auto storiche**

Eliminata l'esenzione dalla tassa di possesso (bollo) per auto e moto ultraventennali. L'agevolazione matura solo decorsi 30 anni dalla immatricolazione.

- **Auto inquinanti**

Dal 1 gennaio 2019 divieto di circolazione su tutto il territorio nazionale di veicoli a motore "euro0".

- **Medici, obbligo di certificato di morte on line**

Entro 48 ore dall'accertamento di morte il medico necroscopo deve inviare on line il certificato di morte all'Inps e alla Asl pena una sanzione da 100 a 300 euro.

- **Pluripensioni**

Il titolare di più trattamenti di pensioni sarà pagato cumulativamente dall'INPS il giorno 10 di ogni mese (in precedenza pensioni del settore privato all'inizio del mese e quelle del settore pubblico a metà di ogni mese).

- **Tetto alla pensioni retributive**

Dal 1 gennaio 2015 i lavoratori occupati prima del 1996 non possono intascare una pensione di importo superiore a quella calcolata interamente col calcolo retributivo. Addio al "regalo" Fornero sia per le pensioni ancora da liquidare sia per quelle già liquidate.

- **Pensioni anticipate, stop alla penalizzazione**

Fino al dicembre 2017 stop alle penalizzazioni economiche per coloro che non hanno compiuto i 62 anni (1% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto ai 62 anni di età e del 2% per ogni anno di anticipo rispetto ai 60 anni di età)..

IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE DI STABILITA' 2015 (documento 201)

BICAMERALE - ACCORPAMENTO CASSE PRIVATIZZATE

Grana in vista per le Casse privatizzate. Lello Di Gioia, presidente della bicamerale, ricorda la necessità di procedere all'accorpamento delle 21 Casse privatizzate dei professionisti per "realizzare economie di gestione e modalità di impiego delle risorse più efficienti" e se ne farà promotore presso il Governo.

TITO BOERI ALL'INPS

da Franco Abruzzo:

Il Governo Renzi manda un brutto segnale ai pensionati di oggi (e anche a quelli di domani) con la nomina di Tito Boeri a presidente dell'Inps. Tito Boeri è un nemico dichiarato dei pensionati con un assegno mensile dai 2mila euro in su. Basta leggere qui sotto per convincersene l'articolo ("Pensioni: l'equità possibile") scritto con Fabrizio e Stefano Patriarca e pubblicato il 14.1.2014 in www.lavoce.info. I tre prof. propongono di chiedere un "contributo di equità" ai pensionati, basato sulla differenza tra pensioni percepite e contributi versati. Ricostruendo le storie dei contribuenti attraverso il cosiddetto "forfettone" (un metodo indicato in un decreto del 1997) calcolano lo scostamento tra pensione effettiva e contributivo. Per tale scostamento propongono di ricavare il contributo sulla base di un'aliquota progressiva pari al 20, 30 e 50% rispettivamente per pensioni tra 2 e 3 mila euro, 3 e 5 mila euro e superiori a 5 mila euro. Secondo le loro stime si ricaverebbe un risparmio di spesa pari a circa 4,2 miliardi di euro.

IN DOCUMENTO ALLEGATO 202 IL COMMENTO DI GIANPAOLO GALLI, ECONOMISTA, DEPUTATO PD E GIA' DIRETTORE GENERALE DI CONFINDUSTRIA

UNA GIUSTA RICHIESTA e UNA GIUSTA RIFLESSIONE

Franco Abruzzo, presidente Unpfit:

- *E' troppo chiedere che Governo e Parlamento, prima di colpire i pensionati "normali", colpiscano coloro che vivono di pensioni e vitalizi regalati?*
- *Le pensioni in atto hanno ricevuto la pensione in base alle leggi vigenti. Non si può cambiare le regole a chi non è più in grado di lavorare a contratto.*



Attenzione ad infrangere la certezza delle regole...dei diritti...quanti in più fuggiranno allora dall'Italia paventando l'instabilità delle norme nell'avventura della imprenditorialità? mpe